



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibellini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott.ssa Paola Pala
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Daniele Nora
Dott. Andrea Tucci

Circolare n. 33 del 22/07/2020

- 1) Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- 2) *Bonus* sanificazione ambienti di lavoro;
- 3) Onorario.

1. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'art. 120 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) introduce un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nell'anno 2020, nel limite di € 80.000, necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche.

L'agevolazione può essere fruita dagli **esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico** (individuati dall'allegato 1 al citato Decreto e dal prov. 10/07/2020 ed allegati alla presente circolare), dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Le spese agevolabili sono suddivise in due gruppi:

1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:

- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
- gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza");

2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termo-scanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di "innovazione" o "sviluppo", occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente.

Per poter rientrare nel computo del credito d'imposta, le spese devono essere sostenute nel 2020, perciò possono essere considerate anche nell'ipotesi in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell'anno, prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020).

L'ammontare del credito d'imposta corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di € 80.000; tale limite massimo è riferito all'importo delle spese ammissibili e, dunque, l'ammontare del credito non può eccedere il limite di € 48.000.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione (Modello F24); o, in alternativa
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Si precisa che sia l'utilizzo del credito in compensazione tramite Modello F24, sia la cessione ai soggetti terzi, possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario, o da parte dei cessionari dello stesso, solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Bonus sanificazione ambienti di lavoro

Nell'ottica di un migliore contenimento del contagio del Coronavirus, l'art. 125 del D.L. 34/2020 disciplina il nuovo credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, abrogando le precedenti disposizioni (art. 64 del D.L. 18/2020 e art. 30 del D.L. 23/2020).

Possono beneficiarne i soggetti esercenti attività d'impresa, gli esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata) e gli enti non commerciali. Un'ulteriore circolare ha poi specificato che sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.

Sono agevolabili le spese sostenute dall'01/01/2020 al 31/12/2020 relative a:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (occorre conservare la

documentazione attestante la conformità alla normativa europea);

- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riferimento alle attività di "sanificazione", in considerazione della ratio legis del credito d'imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID 19.

Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

Inquadramento dell'agevolazione

Il credito adeguamento spetta per le spese sostenute dall'01/01/2020 al 31/12/2020.

Ai fini dell'imputazione delle spese, per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, per le società il principio di competenza.

Il credito d'imposta "teorico" spetta:

- nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
- fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario (limite previsto per il credito d'imposta e non per le spese agevolabili);
- nel limite complessivo di spesa previsto per l'agevolazione, fissato in € 200 milioni.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione delle spese ammissibili entro il 07/09/2020:

- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
- utilizzando l'apposito modello;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese per la sanificazione e l'acquisto di DPI sostenute dall'01/01/2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31/12/2020.

Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La percentuale sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro

l'11/09/2020.

Il relativo credito d'imposta può essere utilizzato:

- direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese; o, in alternativa
- in compensazione nel Modello F24; o, in alternativa
- può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari. In tale caso la comunicazione della cessione deve essere effettuata a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale del credito d'imposta. Deve, inoltre, essere redatta esclusivamente a cura del soggetto cedente utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Dopo la comunicazione dell'accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

3. Onorario

Lo Studio è a disposizione per l'invio telematico del modello "Spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione".

Per garantire l'invio entro la scadenza prevista dalla normativa, il modello dovrà pervenire allo Studio **al più tardi entro il 07 agosto 2020** all'indirizzo del professionista di riferimento.

L'onorario per tale adempimento è determinato in:

- € 50,00 → per i clienti con contabilità gestita dallo Studio;
- € 50,00 → per i clienti con contabilità esterna da cui perviene un file immediatamente inviabile;
- € 100,00 → per i clienti con contabilità esterna che richiedono che la compilazione del modello, nonché l'invio telematico, vengano curati dallo Studio.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati